



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari

Ai Sigg.ri Segretari Comunali

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali

dei seguenti Comuni della provincia di Palermo:

BAGHERIA

BOMPIETRO

BORGETTO

CINISI

CORLEONE

MONREALE

PALAZZO ADRIANO

ROCCAMENA

SAN MAURO CASTELVERDE

Ai Sigg.ri Presidenti delle seguenti Sottocommissioni Elettorali Circondariali:

- 16^ Sottocommissione di Palermo, avente sede a Carini
- 17^ Sottocommissione di Palermo, avente sede a Monreale
- 18^ Sottocommissione di Palermo, avente sede a Partinico
- 3^ Sottocommissione di Termini Imerese, avente sede a Cefalù
- 4^ Sottocommissione di Termini Imerese, avente sede a Cefalù
- 5^ Sottocommissione di Termini Imerese, avente sede a Corleone
- 6^ Sottocommissione di Termini Imerese, avente sede a Bagheria

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla Questura di

PALERMO

Al Comando Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri

PALERMO

Al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza

PALERMO



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

CIRCOLARE N. 6 – Amm.

**OGGETTO: Elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si ritiene utile richiamare le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica dettate, com'è noto, dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, tramite un'adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori, i quali, come è noto, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce:

- dal 15° giorno antecedente alla data di votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*articolo 8, comma 1, della legge 28/2000*);
- dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello della votazione, la fine della facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (*articolo 9 della legge 212/1956, e successive modifiche*);
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali (*articolo 9, secondo comma, della legge 212/1956, e successive modifiche*).

Si reputa opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente:

Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le Giunte Comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, per la prossima tornata elettorale, **da martedì 7 maggio a venerdì 10 maggio 2024** – dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Le Giunte Comunali dovranno provvedere, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse, alla ripartizione degli spazi in tante Sezioni quante sono le liste che partecipano alla competizione elettorale.

Affinché le Giunte Comunali possano assegnare prontamente i predetti spazi, le Commissioni Elettorali Circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni ed i numeri d'ordine, dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questo Ufficio, anche ai Sindaci/Commissari dei Comuni stessi.

Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 – articolo 7, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 – articolo 3, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Dal 30° giorno antecedente a quello della votazione – e, quindi, **da venerdì 10 maggio 2024** – ha inizio il periodo di propaganda elettorale.

In detto periodo, in particolare:

- è ammessa la propaganda elettorale a mezzo manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 212/1956 (articolo 3, commi 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, ed è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, escluse le insegne delle sedi dei partiti (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (articolo 3, commi 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Dal medesimo giorno 10 maggio 2024 possono tenersi le riunioni ed i comizi elettorali senza obbligo di preavviso al Questore (articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo – e, quindi, **da venerdì 10 maggio 2024** – l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco/Commissario o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi (articolo 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'articolo 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (10 aprile 2024), codesti Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Comizi elettorali

Ciascun Comune dovrà individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il loro utilizzo, saranno stabiliti adeguati turni che assicurino l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze da parte di tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

Gli organizzatori dovranno formulare richiesta, per l'assegnazione del sito ove svolgere il comizio elettorale, ai Comuni interessati con istanza scritta, da presentare non prima di tre giorni antecedenti alla data fissata per il comizio stesso.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste dovranno essere assegnate dai Comuni, cui i partiti avranno rivolto istanza, tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richiesta di utilizzare la medesima piazza, si dovrà procedere a sorteggio.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Ciascuna Amministrazione Comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di polizia i comizi già concordati.

Fatti salvi particolari accordi da conseguirsi in sede locale in relazione a singole, peculiari, situazioni, i comizi in luogo pubblico saranno autorizzati:

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali;
- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni di sabato e festivi.

Nell'ultima settimana della campagna elettorale i comizi dovranno concludersi inderogabilmente entro le ore 24.00 di giovedì 6 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/1975, che vieta, nel giorno precedente alle votazioni e nei giorni destinati alle votazioni, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Ciascun Comune dovrà fissare preventivamente la durata di ogni singolo comizio e l'intervallo minimo tra un comizio e l'altro.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, l'Amministrazione comunale, prima di concedere la piazza, dovrà prendere le opportune intese con gli Organi locali di polizia per la predisposizione dei servizi necessari.

Se necessario, i locali Uffici di polizia promuoveranno eventuali riunioni, su richiesta dei rappresentanti di lista, per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc.

È opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili, allo scopo di tutelare particolari situazioni di pubblico interesse.

Durante i comizi è opportuno evitare, in prossimità dei luoghi ove sono in corso le riunioni elettorali, la distribuzione di volantini relativi a comizi di diverso orientamento politico e limitare l'uso di emissioni sonore, musica e canzoni.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II

Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Cortei

Durante la campagna elettorale, non possono avere luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti ed i gruppi politici si asterranno dal chiedere, per tale scopo, autorizzazioni alle competenti Autorità.

Nel restare in attesa di un cortese cenno di assicurazione, si invitano codesti Comuni a voler dare notizia di quanto sopra, per i profili di interesse, ad eventuali organi di stampa, anche online, ed alle emittenti radio televisive, esclusivamente di carattere locale.

d'ordine del Prefetto
Il Dirigente dell'Area
Vice Prefetto Sanfilippo